



Corte III
C-5865/2008
{T 0/2}

Sentenza del 13 marzo 2009

Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A. _____,
patrocinato dall'avv. Beat Wachter, Obergasse 34, casella
postale, 8402 Winterthur,
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,**
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 23 luglio 2008)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

mediante decisione del 23 luglio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), in esito ad una procedura di revisione, ha comunicato a A._____, cittadino italiano, nato il , che la mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, di cui era al beneficio dal 1° marzo 2004, non avrebbe subito cambiamenti;

con gravame depositato il 15 settembre 2008, A._____, rappresentato dall'avv. Wachter di Winterthur, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a una rendita intera d'invalidità e, a sostegno di quanto richiesto, ha prodotto diversa documentazione sanitaria;

in via eventuale, la parte ricorrente chiede che siano ordinati nuovi accertamenti medici;

chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. Luthi, del suo servizio medico, il quale, nella sua relazione del 26 gennaio 2009, ha proposto di fare eseguire nuovi accertamenti medici;

l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 26 febbraio 2009, propone pertanto di rinviarle la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile;

in data 6 marzo 2009, l'UAIE ha trasmesso a questo Tribunale uno scritto dell'avv. Wachter del 4 marzo precedente e diversi documenti medici inviati da questi a sostegno della richiesta di una rendita intera AI;

in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

secondo l'art. 59 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);

il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito;

ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che nel presente caso manca una valutazione globale delle limitazioni funzionali (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); oltretutto, questa soluzione corrisponde a quanto richiesto in via subordinata dall'insorgente nella sua memoria ricorsuale;

è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._____ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura;

in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile;

non vengono prelevate spese;

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; vista la memoria di ricorso, e la documentazione esibita, si giustifica

riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.-, da porre a carico dell'UAIE;

alla parte ricorrente vengono inviate, per conoscenza, la risposta di causa dell'UAIE del 26 febbraio 2009 e copia del parere del Dott. Luthi del 26 gennaio 2009 (doc. 71);

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 23 luglio 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.

4.

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario con allegati: la risposta dell'UAIE del 26 febbraio 2006 ed il parere del Dott. Luthi, doc. 71, del 26 gennaio 2009)
- autorità inferiore (n. di rif.)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Francesco Parrino

Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: